

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2023, n. 171

Schema di Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute per il perseguimento di finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 - Approvazione.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta", "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", "Promozione della Salute e del Benessere", "Farmaci, Dispositivi Medici Ed Assistenza Integrativa" e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue:

CONSIDERATO CHE

La Regione Puglia, nell'ambito del sistema sanitario regionale, garantisce la tutela della salute e il diritto all'assistenza come diritto fondamentale dell'individuo e, sotto tale profilo, i compiti istituzionali della Regione e quelli degli Enti del Sistema Sanitario Regionale e degli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute, seppur diversi, risultano complementari e concorrenti nella realizzazione del comune interesse pubblico.

Le attività svolte dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione e dagli Enti del SSR e degli Enti che partecipano alla promozione della salute sono spesso complementari e convergenti, al punto da richiedere oltre che una stretta interconnessione, anche lo scambio di professionalità con profili coincidenti, e richiedono collaborazioni istituzionali sistemiche, che garantiscano il perseguimento di obiettivi comuni di medio e lungo termine, e di pianificazione e programmazione.

Tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati.

Sono tuttora numerose ed attive le forme di collaborazione tra la Regione e i suddetti Enti nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria nonché alle attività ad esse collegate.

In particolare, vanno valutate nello specifico talune materie gestite di concerto tra il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla promozione della salute, quali, fra le altre, l'attuazione del PNRR, la gestione della pandemia da Covid -19, la prevenzione, la gestione dei fondi destinati alle Aziende per la realizzazione di progetti di adeguamento e/o costruzione di ospedali, il management delle reti cliniche, la gestione del rischio clinico.

Siffatte collaborazioni hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali e creato una sinergia culturale, tecnica, scientifica ed amministrativa, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale;

RILEVATO che è interesse comune della Regione Puglia e degli Enti del SSR e di quelli che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute proseguire i rapporti in atto ed ulteriormente sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni.

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", secondo cui:

“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal (30 giugno 2014) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”.

CONSIDERATO che, in virtù delle disposizioni sopra richiamate e della molteplicità delle materie di interesse comune, al fine di rendere operativa la collaborazione tra gli enti è necessario un Accordo – ex art. 15 legge 241/90 – da sottoscrivere tra il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, su apposita delega, e i legali rappresentanti degli Enti del SSR e degli Enti che partecipano alla prevenzione e promozione della salute interessati che definisca e disciplini i rapporti di collaborazione, oltreché la disciplina degli elementi di dettaglio delle predette collaborazioni.

CONSIDERATO che il D.Lgs. 165/01 prevede, all’art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici;

CONSIDERATO altresì che, al fine di rendere più semplice ed immediata la sottoscrizione di tali accordi tra il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e tali Enti (Aziende Sanitarie Locali, IRCCS pubblici, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente Puglia e AReSS Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) e soprattutto di rendere uniformi gli accordi sottoscritti nel tempo per garantire il pieno rispetto dei principi di pari opportunità, buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione, appare opportuno procedere alla approvazione di uno schema di accordo che sarà sottoscritto nei casi di necessità che dovessero manifestarsi, con l’indicazione della disciplina comune del rapporto di collaborazione, da integrarsi poi con i soli elementi di dettaglio specifici del caso di specie con particolare riferimento agli obiettivi progettuali, riportati nell’Allegato Accordo Quadro e che saranno oggetto di indicazione puntuale negli accordi specifici, nei quali dovranno essere espressamente individuati i soggetti e relative competenze.

PRECISATO, ad ogni buon fine, che i rapporti di collaborazione oggetto del presente provvedimento e degli accordi collaborazione che saranno sottoscritti tra il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e i suddetti Enti non porteranno alcun onere a carico dell’amministrazione regionale e che non determinano alcun rapporto di dipendenza con la Regione Puglia

Viste la Legge n. 241 del 7.08.1990 e la Legge Regionale n. 25 del 3.08.2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.

Visto l’articolo 19, comma 9-bis, del Testo unico di cui al Decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 così come introdotto dalla L. del 29 dicembre 2022, n. 197

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. K, propone alla Giunta:

1. di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione – che ne costituisce parte integrante e sostanziale – dal titolo “Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale”, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. delegando, per conto dell'Ente Regione Puglia, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla stipulazione dell'accordo con i legali rappresentanti (Direttori generali / Commissari straordinari) dei singoli Enti interessati ivi compresi l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Puglia e l'AReSS Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale nel pieno rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato Accordo Quadro;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale né determina alcun rapporto di dipendenza con la Regione Puglia;
5. di demandare al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale l'approvazione con determinazione dirigenziale di un modello di Accordo attuativo nonché la relativa sottoscrizione dei singoli accordi attuativi in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo-quadro, nonché l'attivazione delle singole collaborazioni professionali, che dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
6. di stabilire che l'Accordo Attuativo non comporta alcun rapporto di subordinazione con la Regione Puglia e, a tal proposito, si rimanda alla normativa vigente in materia;
7. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Personale e organizzazione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dalle Sezioni “Strategie e Governo dell'Offerta”, “Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti”, “Promozione della Salute e del Benessere”, “Farmaci, Dispositivi Medici Ed Assistenza Integrativa” e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente del Servizio SGAT-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR:

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti”

Benedetto Giovanni PACIFICO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Promozione della Salute e del Benessere”

Onofrio MONGELLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Farmaci, Dispositivi Medici Ed Assistenza Integrativa”

Paolo STELLA

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L’Assessore

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

1. di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione – che ne costituisce parte integrante e sostanziale – dal titolo “Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale”, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. delegando, per conto dell’Ente Regione Puglia, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla stipulazione dell’accordo con i legali rappresentanti (Direttori generali / Commissari straordinari) dei singoli Enti interessati ivi compresi l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente Puglia e l’ARESS Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale nel pieno rispetto delle indicazioni riportate nell’Allegato Accordo Quadro;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale né determina alcun rapporto di dipendenza con la Regione Puglia;
5. di demandare al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale l’approvazione con determinazione dirigenziale di un modello di Accordo attuativo nonché la relativa

- sottoscrizione dei singoli accordi attuativi in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo-quadro, nonché l'attivazione delle singole collaborazioni professionali, che dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
6. di stabilire che l'Accordo Attuativo non comporta alcun rapporto di subordinazione con la Regione Puglia e, a tal proposito, si rimanda alla normativa vigente in materia;
 7. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Personale e organizzazione;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A)

Accordo-quadro, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale

Premesso

- che la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e gli Enti del Sistema Sanitario Regionale e gli Enti che partecipano alla prevenzione e alla promozione della salute, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione;
- che sono tuttora numerose ed attive le forme di collaborazione tra la Regione e tali Enti nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;
- che queste collaborazioni hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali e creato una sinergia culturale, tecnica, scientifica ed amministrativa, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale;
- che è interesse comune proseguire i rapporti in atto ed ulteriormente sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali propri di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
- che con la deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____ è stato espressamente previsto che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente dei suddetti Enti, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;
- che si ravvisa, pertanto, la necessità di addivenire alla stesura del presente accordo quadro;

TRA

La Regione Puglia, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale nella persona del suo Direttore, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del medesimo Dipartimento, in Bari alla Via Gentile, 52

E

L' Ente _____, nella persona del Direttore Generale/Commissario, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede del medesimo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed al fine di una migliore realizzazione degli stessi, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e l'Ente _____ riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per la realizzazione congiunta di studi, approfondimenti e ricerche nonché supporto tecnico scientifico e specialistico sulle tematiche dell'organizzazione sanitaria all'attività regionale, attraverso apposite attività progettuali.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente accordo, in funzione della competenza regolatoria della Regione, per le esigenze del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, viene disciplinato un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Puglia di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Ente _____ per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e, conseguentemente, di interesse per gli Enti del SSR.

Le parti concordano di collaborare senza vincolo di esclusività per il conseguimento degli obiettivi, indicati nell'Accordo

Art. 3 - Obblighi delle parti

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 4 - Modalità operative

Le parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto di collaborazione attraverso la stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990, di specifico Accordo attuativo, che dovrà essere personalizzato per singolo rapporto di collaborazione.

L'Accordo attuativo è volto a dettagliare le modalità di esecuzione, individuando i rispettivi compiti.

Le collaborazioni professionali in esecuzione del presente accordo quadro saranno di volta in volta attivate previa stipulazione di specifiche convenzioni, sulla base di un modello approvato con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, da sottoscrivere da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e dal Direttore generale/Commissario straordinario dell'Ente. In ogni caso ciascuna convenzione attuativa dovrà regolare i termini e le modalità degli impegni assunti dai sottoscrittori.

In particolare esse dovranno:

- richiamare il presente accordo, esplicitando che la convenzione è stipulata in applicazione dell'art. 15 della L. 241/90;
- specificare l'oggetto della collaborazione o la tipologia del supporto tecnico scientifico e specialistico;
- precisare la qualifica professionale del/i collaboratore/i interessato/i;
- predefinire la durata, il monte ore settimanale/mensile e le altre modalità di erogazione della prestazione.

Dovrà altresì essere previsto che:

- a) nessun onere potrà essere posto a carico della Regione;
- b) per quanto di rispettiva competenza la Regione e l'Ente provvedono al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) l'Ente è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro;
- d) il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro;
- e) gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Ente di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Ente le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale
- f) la Regione può abilitare il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.
- g) la collaborazione non determina alcun rapporto di subordinazione con la Regione Puglia

Art. 5 - Articolazione del tempo di lavoro

Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi con contenuto professionale ascrivibile alla categoria di appartenenza del dipendente presso l'amministrazione di appartenenza dello stesso, senza creare pregiudizio allo svolgimento del rapporto di lavoro con l'Ente di appartenenza.

Qualora il dipendente venga autorizzato dall'Ente di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa in favore della Regione Puglia, restano confermate le condizioni ed il relativo inquadramento dell'ente di appartenenza.

Qualora la sede di servizio sia differente da quella dell'Ente di appartenenza, il Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale" si impegna a trasmettere mensilmente all'Ente di appartenenza il prospetto attestante il tempo di lavoro effettivamente prestato dal dipendente per conto della Regione, che dovrà essere rilevato da apposite timbrature su un sistema di rilevazione presenza in possesso della Regione Puglia.

Art. 6 – Materie della collaborazione

La collaborazione dovrà riguardare le materie gestite di concerto tra il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, gli Enti del SSR e gli Enti che partecipano alla promozione della salute, quali, fra le altre, l'attuazione del PNRR, la gestione della pandemia da Covid -19, la prevenzione, la gestione dei fondi destinati alle Aziende per la realizzazione di progetti di adeguamento e/o costruzione di ospedali, il

management delle reti cliniche, la gestione del rischio clinico nonché altre attività di competenza del citato Dipartimento.

L'Accordo attuativo dovrà indicare espressamente le materie oggetto della collaborazione, con riferimento alle competenze di ciascuna Sezione e Servizio di riferimento, ai quali è assegnato il personale proveniente da altro Ente.

Art. 7 - Proprietà intellettuale dei risultati

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di collaborazione.

Art. 8 - Copertura assicurativa e responsabilità

L'Ente di appartenenza del collaboratore provvederà alla copertura assicurativa prevista dalla normativa per il proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto delle normativa per la sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Durata

Il presente accordo-quadro ha la durata di anni tre con decorrenza dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile previa manifestazione espressa dalle parti,.

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento, per mutuo consenso formalmente espresso dalle parti o per recesso unilaterale di una sola di esse. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza immediata, salvo diversi accordi tra le parti.

Art. 10 – Tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Entrambe le Parti dovranno essere dotate di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Trattamento economico

Il trattamento economico è riconducibile all'inquadramento contrattuale dell'Ente di appartenenza., che, anche in caso di collaborazione, dovrà impegnarsi a corrispondere direttamente il predetto trattamento economico.

Dal presente Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Resta inteso che al dipendente di altro 'Ente di appartenenza deve essere riconosciuta l'indennità di risultato nonché l'applicazione di tutto quanto previsto dalla contrattazione collettiva nonché dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 - Registrazione

Il presente accordo-quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'amministrazione richiedente.

Art. 13 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo quadro, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni pubbliche di cui alla Legge 241/1990 ed il D.Lgs. n. 165/2001 nonché la normativa vigente in materia di personale dipendente della Pubblica amministrazione.

Art. 14 – Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate alle Parti che sottoscrivono il presente nonché al Dipartimento "Personale e Organizzazione".

Bari, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

IL DIRETTORE GENERALE / COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE